

N. R.G. 14028/2015



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

**Sezione Impresa**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Lorenzo Lentini, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **14028/2015** promossa da:

**FABIO TONIOLO** (C.F. TNLFBA61C12I633S) e **PATRIZIA BOVI** (C.F. BVOPRZ63A58I633A),  
entrambi con gli avv.ti TESTORI PAOLA e TESTORI CAMILLO

attori

contro

**FLAVIO BAZZOLI** (C.F. BZZFLV63T29D284C), con il proc. dom. avv. BISIGNANO STEFANO,  
domiciliato in VIA LAMARMORA, 300 25124 BRESCIA

**Banca Consulia S.p.A.** (già **BANCA IPIBI FINANCIAL ADVISORY S.P.A.**), C.F. 01733820037,  
con l'avv. TREVISAN DARIO, domiciliata in VIALE MAJNO 45 20122 MILANO

convenuti

**CONCLUSIONI**

Per parte attrice:

***“In via principale***

a) accertata la mancata indicazione della facoltà di recesso prevista dall’art.30, commi 6° e 7°, del D.Lgs. 24.02.1998 n.58 nei moduli e/o formulari relativi alle seguenti operazioni di investimento:

- in data 06.08.2007: sottoscrizione del contratto di assicurazione sulla vita IPB-MULTIFONDO di Euresa-life S.A. (rif. polizza nr.204.243), con premio unico di Euro 22.000,00;
- in data 05.10.2010: acquisto di nr.40.000 ETC LEVEREGED NATURAL GAS ETFS (codice 28061077), per un controvalore di Euro 13.220,00 e un importo totale addebitato di Euro 13.315,12;



- in data 18.02.2011: acquisto di nr.5.000 azioni URANIUM RESOURCE USD (codice 25073231), per un controvalore di USD 15.249,50 e un importo totale addebitato di Euro 11.261,45;
- in data 18.02.2011: acquisto di nr.2.000 azioni HECLA MINING NY SHS (codice 45517), per un controvalore di USD 20.960,00 e un importo totale addebitato di Euro 15.473,31;
- in data 04.04.2011: acquisto di Nr.2.000 azioni US GOLD CORP SHS (CA) (codice 47224) (in seguito MCEWEN MNG INC (CA) – codice 48140), per un controvalore di CAD 17.266,40 e un importo totale addebitato di Euro 12.731,32;
- in data 16.06.2011: acquisto di nr.600 ETC LEVERAGED SILVER ETFS (codice 28061078), per un controvalore di Euro 30.984,00 e un importo totale addebitato di Euro 31.200,89;

dichiarare la nullità degli ordini e/o contratti relativi alle medesime operazioni, e, per l'effetto, condannare Banca Consulia s.p.a. (già Banca IPIBI Financial Advisory s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare agli attori Sigg. Toniolo Fabio e Bovi Patrizia, ex art.2033 Cod. Civ., la somma di Euro 105.982.09, così composta:

- Euro 22.000,00 in dipendenza del contratto di assicurazione sulla vita IPB-MULTIFONDO di Euresa-life S.A. (rif. polizza nr.204.243), sottoscritto in data 06.08.2007;
- Euro 13.315,12 in dipendenza dell'acquisto di nr.40.000 ETC LEVERAGED NATURAL GAS ETFS (codice 28061077), eseguito in data 05.10.2010;
- Euro 11.261,45 in dipendenza dell'acquisto di nr.5.000,00 azioni URANIUM RESOURCE USD (codice 25073231), eseguito in data 18.02.2011;
- Euro 12.731,32 in dipendenza dell'acquisto di Nr.2.000 azioni US GOLD CORP SHS (CA) (codice 47224) (in seguito MCEWEN MNG INC (CA) – codice 48140), eseguito in data 04.04.2011;
- Euro 31.200,89 in dipendenza dell'acquisto di nr.600 ETC LEVERAGED SILVER ETFS (codice 28061078), eseguito in data 16.06.2011;
- Euro 15.473,31 in dipendenza dell'acquisto di nr.2.000,00 azioni HECLA MINING NY SHS (codice 45517), eseguito in data 18.02.2011,

ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre ad interessi nella misura prevista dall'art.1284, 1° comma, Cod. Civ., nonché al maggior danno ai sensi dell'art.1224, 2° comma, cod. civ., nella misura pari alla differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali, così come sancito da Cass. Civ. Sez. Un., 16.07.2008, nr.19499, dalla data dei singoli versamenti e sino alla domanda giudiziale, e al saggio previsto dall'art.1284, 4° comma, Cod. Civ., così come introdotto dal decreto legge 12.09.2014, nr.132, convertito in legge 10.11.2014, nr.162, dalla domanda giudiziale e sino all'effettivo pagamento.

***In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la domanda formulata al precedente punto a) non dovesse essere accolta***

b) accertata, sulla base dei motivi dedotti in giudizio, la violazione da parte del Sig. Bazzoli Flavio, nonché della Banca IPIBI Financial Advisory s.p.a. (ora Banca Consulia s.p.a.), degli obblighi previsti dall'art.21 (Criteri generali) del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e/o dagli artt.27 (Requisiti



generali delle informazioni), 28 (Condizioni per informazioni corrette, chiare e non fuorvianti), 31 (Informazioni sugli strumenti finanziari), 34 (Modalità e termini delle informazioni), 36 (Informazioni su supporto duraturo e mediante sito Internet), 39 (Informazioni dai clienti nei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione dei portafogli), 40 (Valutazione dell'adeguatezza) della Delibera Consob nr.16190 del 29 ottobre 2007, e/o dagli artt.26 (Regole generali di comportamento), 28 (Informazioni tra gli intermediari e gli investitori) e 29 (Operazioni non adeguate) della Delibera Consob n.11522 del 1° luglio 1998, dichiarare la risoluzione del contratto denominato “*Apertura di conto corrente, deposito titoli ed intermediazione in valori mobiliari*”, sottoscritto in data 21.10.2002, nonché del “*Contratto servizi bancari e servizi di investimento*”, sottoscritto in data 30.06.2008, nonché, conseguentemente, la risoluzione e/o l'inefficacia degli ordini e/o contratti relativi alle seguenti operazioni di investimento:

– in data 06.08.2007: sottoscrizione del contratto di assicurazione sulla vita IPB-MULTIFONDO di Euresa-life S.A. (rif. polizza nr.204.243), con premio unico di Euro 22.000,00;

– in data 05.10.2010: acquisto di nr.40.000 ETC LEVEREGED NATURAL GAS ETFS (codice 28061077), per un controvalore di Euro 13.220,00 e un importo totale addebitato di Euro 13.315,12;

– in data 18.02.2011: acquisto di nr.5.000 azioni URANIUM RESOURCE USD (codice 25073231), per un controvalore di USD 15.249,50 e un importo totale addebitato di Euro 11.261,45;

– in data 18.02.2011: acquisto di nr.2.000 azioni HECLA MINING NY SHS (codice 45517), per un controvalore di USD 20.960,00 e un importo totale addebitato di Euro 15.473,31;

– in data 04.04.2011: acquisto di Nr.2.000 azioni US GOLD CORP SHS (CA) (codice 47224) (in seguito MCEWEN MNG INC (CA) – codice 48140), per un controvalore di CAD 17.266,40 e un importo totale addebitato di Euro 12.731,32;

– in data 16.06.2011: acquisto di nr.600 ETC LEVERAGED SILVER ETFS (codice 28061078), per un controvalore di Euro 30.984,00 e un importo totale addebitato di Euro 31.200,89; – Euro 22.000,00 in dipendenza del contratto di assicurazione sulla vita IPB-MULTIFONDO di Euresa-life S.A. (rif. polizza nr.204.243), sottoscritto in data 06.08.2007;

e, per l'effetto, condannare Banca Consulia s.p.a. (già Banca IPIBI Financial Advisory s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare agli attori Sigg. Toniolo Fabio e Bovi Patrizia, ex art.2033 Cod. Civ., la somma di Euro 105.982.09, così composta:

- Euro 22.000,00 in dipendenza del contratto di assicurazione sulla vita IPB-MULTIFONDO di Euresa-life S.A. (rif. polizza nr.204.243), sottoscritto in data 06.08.2007;

- Euro 13.315,12 in dipendenza dell'acquisto di nr.40.000 ETC LEVEREGED NATURAL GAS ETFS (codice 28061077), eseguito in data 05.10.2010;

- Euro 11.261,45 in dipendenza dell'acquisto di nr.5.000,00 azioni URANIUM RESOURCE USD (codice 25073231), eseguito in data 18.02.2011;

- Euro 12.731,32 in dipendenza dell'acquisto di Nr.2.000 azioni US GOLD CORP SHS (CA) (codice 47224) (in seguito MCEWEN MNG INC (CA) – codice 48140), eseguito in data 04.04.2011;

- Euro 31.200,89 in dipendenza dell'acquisto di nr.600 ETC LEVERAGED SILVER ETFS (codice 28061078), eseguito in data 16.06.2011;



– Euro 15.473,31 in dipendenza dell'acquisto di nr.2.000,00 azioni HECLA MINING NY SHS (codice 45517), eseguito in data 18.02.2011,

ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre ad interessi nella misura prevista dall'art.1284, 1° comma, Cod. Civ., nonché al maggior danno ai sensi dell'art.1224, 2° comma, cod. civ., nella misura pari alla differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali, così come sancito da Cass. Civ. Sez. Un., 16.07.2008, nr.19499, dalla data dei singoli versamenti e sino alla domanda giudiziale, e al saggio previsto dall'art.1284, 4° comma, Cod. Civ., così come introdotto dal decreto legge 12.09.2014, nr.132, convertito in legge 10.11.2014, nr.162, dalla domanda giudiziale e sino all'effettivo pagamento.

***In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui le domande formulate ai precedenti punti a) e b) non dovessero essere accolte***

c) accertata, sulla base dei motivi dedotti in giudizio, la violazione da parte del Sig. Bazzoli Flavio, nonché della Banca IPIBI Financial Advisory s.p.a. (ora Banca Consulia s.p.a.), degli obblighi previsti dall'art.21 (Criteri generali) del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e/o dagli artt.27 (Requisiti generali delle informazioni), 28 (Condizioni per informazioni corrette, chiare e non fuorvianti), 31 (Informazioni sugli strumenti finanziari), 34 (Modalità e termini delle informazioni), 36 (Informazioni su supporto duraturo e mediante sito Internet), 39 (Informazioni dai clienti nei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione dei portafogli), 40 (Valutazione dell'adeguatezza) della Delibera Consob nr.16190 del 29 ottobre 2007, e/o dagli artt.26 (Regole generali di comportamento), 28 (Informazioni tra gli intermediari e gli investitori) e 29 (Operazioni non adeguate) della Delibera Consob n.11522 del 1° luglio 1998, dichiarare l'inadempimento contrattuale degli stessi convenuti Sig. Bazzoli Flavio e Banca IPIBI Financial Advisory s.p.a., (ora Banca Consulia s.p.a.) e, per l'effetto, condannarli, in solido tra loro, a risarcire agli attori Sigg. Toniolo Fabio e Bovi Patrizia tutti i danni patiti e patienti da questi ultimi, da quantificarsi nella somma di Euro 82.549,47, così composta:

– Euro 11.368,06 in dipendenza del contratto di assicurazione sulla vita IPB-MULTIFONDO di Euresa-life S.A. (rif. polizza nr.204.243), sottoscritto in data 06.08.2007;

– Euro 12.851,78 in dipendenza dell'acquisto di nr.40.000 ETC LEVEREGED NATURAL GAS ETFS (codice 28061077), eseguito in data 05.10.2010;

– Euro 9.948,67 in dipendenza dell'acquisto di nr.2.000,00 azioni HECLA MINING NY SHS (codice 45517), eseguito in data 18.02.2011, – Euro 10.758,67 in dipendenza dell'acquisto di nr.5.000,00 azioni URANIUM RESOURCE USD (codice 25073231), eseguito in data 18.02.2011;

– Euro 10.878,88 in dipendenza dell'acquisto di Nr.2.000 azioni US GOLD CORP SHS (CA) (codice 47224) (in seguito MCEWEN MNG INC (CA) – codice 48140), eseguito in data 04.04.2011

– Euro 26.743,41 in dipendenza dell'acquisto di nr.600 ETC LEVERAGED SILVER ETFS (codice 28061078), eseguito in data 16.06.2011;

ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, dalla data in cui si è verificato il danno e sino alla data di effettivo pagamento.



***In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui le domande formulate ai precedenti punti a), b) e c) non dovessero essere accolte***

d) accertata, sulla base dei motivi dedotti in giudizio, la violazione da parte del Sig. Bazzoli Flavio, nonché della Banca IPIBI Financial Advisory s.p.a. (ora Banca Consulia s.p.a.), degli obblighi previsti dall'art.21 (Criteri generali) del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e/o dagli artt.27 (Requisiti generali delle informazioni), 28 (Condizioni per informazioni corrette, chiare e non fuorvianti), 31 (Informazioni sugli strumenti finanziari), 34 (Modalità e termini delle informazioni), 36 (Informazioni su supporto duraturo e mediante sito Internet), 39 (Informazioni dai clienti nei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione dei portafogli), 40 (Valutazione dell'adeguatezza) della Delibera Consob nr.16190 del 29 ottobre 2007, e/o dagli artt.26 (Regole generali di comportamento), 28 (Informazioni tra gli intermediari e gli investitori) e 29 (Operazioni non adeguate) della Delibera Consob n.11522 del 1° luglio 1998, dichiarare la responsabilità precontrattuale degli stessi convenuti Sig. Bazzoli Flavio e Banca IPIBI Financial Advisory s.p.a., (ora Banca Consulia s.p.a.) e, per l'effetto, condannarli, in solido tra loro, a risarcire agli attori Sigg. Toniolo Fabio e Bovi Patrizia tutti i danni patiti e patienti da questi ultimi, da quantificarsi nella somma di Euro 82.549,47, così composta: - Euro 11.368,06 in dipendenza del contratto di assicurazione sulla vita IPB-MULTIFONDO di Euresa-life S.A. (rif. polizza nr.204.243), sottoscritto in data 06.08.2007;

- Euro 12.851,78 in dipendenza dell'acquisto di nr.40.000 ETC LEVEREGED NATURAL GAS ETFS (codice 28061077), eseguito in data 05.10.2010;

- Euro 9.948,67 in dipendenza dell'acquisto di nr.2.000,00 azioni HECLA MINING NY SHS (codice 45517), eseguito in data 18.02.2011, - Euro 10.758,67 in dipendenza dell'acquisto di nr.5.000,00 azioni URANIUM RESOURCE USD (codice 25073231), eseguito in data 18.02.2011;

- Euro 10.878,88 in dipendenza dell'acquisto di Nr.2.000 azioni US GOLD CORP SHS (CA) (codice 47224) (in seguito MCEWEN MNG INC (CA) - codice 48140), eseguito in data 04.04.2011;

- Euro 26.743,41 in dipendenza dell'acquisto di nr.600 ETC LEVERAGED SILVER ETFS (codice 28061078), eseguito in data 16.06.2011;

ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, dalla data in cui si è verificato il danno e sino alla data di effettivo pagamento.

***In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui le domande formulate ai precedenti punti a), b), c) e d) non dovessero essere accolte***

e) accertare e conseguentemente dichiarare, sulla base dei motivi dedotti in giudizio, la responsabilità extracontrattuale del Sig. Bazzoli Flavio e della Banca IPIBI Financial Advisory s.p.a. (ora Banca Consulia s.p.a.) per i fatti di cui in narrativa, e, per l'effetto, condannare i medesimi convenuti, in solido tra loro, a risarcire agli attori Sigg. Toniolo Fabio e Bovi Patrizia tutti i danni patiti e patienti da questi ultimi, da quantificarsi nella somma di Euro 82.549,47, così composta: - Euro 11.368,06 in dipendenza del contratto di assicurazione sulla vita IPB-MULTIFONDO di Euresa-life S.A. (rif. polizza nr.204.243), sottoscritto in data 06.08.2007;

- Euro 12.851,78 in dipendenza dell'acquisto di nr.40.000 ETC LEVEREGED NATURAL GAS ETFS (codice 28061077), eseguito in data 05.10.2010;



- Euro 9.948,67 in dipendenza dell'acquisto di nr.2.000,00 azioni HECLA MINING NY SHS (codice 45517), eseguito in data 18.02.2011, - Euro 10.758,67 in dipendenza dell'acquisto di nr.5.000,00 azioni URANIUM RESOURCE USD (codice 25073231), eseguito in data 18.02.2011;
- Euro 10.878,88 in dipendenza dell'acquisto di Nr.2.000 azioni US GOLD CORP SHS (CA) (codice 47224) (in seguito MCEWEN MNG INC (CA) - codice 48140), eseguito in data 04.04.2011;
- Euro 26.743,41 in dipendenza dell'acquisto di nr.600 ETC LEVERAGED SILVER ETFs (codice 28061078), eseguito in data 16.06.2011;

ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, dalla data in cui si è verificato il danno e sino alla data di effettivo pagamento.

***In ogni caso***

f) rigettare tutte le domande proposte dalla Banca IPIBI Financial Advisory s.p.a. (ora Banca Consulia s.p.a.) e dal Sig. Bazzoli Flavio nei confronti degli attori, anche in via subordinata e riconvenzionale, siccome infondate in fatto e in diritto;

g) con vittoria di spese e compensi professionali.

***In via istruttoria :” omissis...”***

**Per la banca convenuta**

**“ In via principale**

- Dichiararsi la decadenza dall'azione proposta, in ragione della disciplina contrattuale *inter partes*, dell'art. 119 TUB e dell'art. 1832 del c.c. e di ogni altra norma applicabile;
- Respingere tutte le domande formulate dagli attori nel merito in via principale ed in via subordinata, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi illustrati nonché per insussistenza del nesso eziologico tra gli asseriti inadempimenti della Banca e gli investimenti pregiudizievoli;
- In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse pretese, ridurne il valore per un valore quanto meno pari al valore degli strumenti al giorno in cui gli attori asseriscono di aver avuto contezza dell'entità della propria posizione patrimoniale, e ciò ben due anni anteriormente rispetto al momento del disinvestimento;

**In via subordinata e riconvenzionale**

- Nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito ritenga sussistente la responsabilità della Banca convenuta e quest'ultima tenuta a risarcire il danno, in accoglimento anche parziale delle pretese attoree, ridurre il *quantum debeatur* ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, 1 comma, c.c. nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia poiché gli attori hanno concorso a cagionare il danno medesimo;

**Sempre in via subordinata e riconvenzionale**

- Nella denegata e non creduta ipotesi dell'accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, condannare il sig. Flavio Bazzoli a tenere indenne e manlevata Banca Consulia S.p.A. da ogni conseguenza dannosa derivante a proprio carico e, comunque, a corrispondere a quest'ultima gli importi che a qualunque titolo la stessa dovesse essere tenuta a pagare all'attrice, nonché al risarcimento del danni alla propria immagine, da liquidarsi nella misura che risulterà provata in corso di causa o in via equitativa, sempre con interessi e rivalutazione monetaria;

**Sempre in via subordinata**



- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, respingere la domanda di manleva formulata dal Bazzoli nei confronti della convenuta Banca, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi illustrati;

**In via istruttoria** omissis...

**In ogni caso**, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad Iva e Cpa”.

Per il convenuto Flavio Bazzoli

“ **IN VIA PRELIMINARE:** accertata la prescrizione dell’azione relativa all’evocata responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale (quantomeno circa la stipula del contratto di conto corrente e del contratto assicurativo) rigettarsi le domande attoree sul punto;

**NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:** rigettarsi le avverse domande subordinate, così come formulate nei confronti del signor Flavio BAZZOLI *sub c), d) ed e)* dell’atto introduttivo, per i motivi tutti esposti nella parte motiva della comparsa di costituzione e risposta;

**NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:** e per il denegato caso di accoglimento delle avverse subordinate domande di condanna in solido dei convenuti, condannarsi la BANCA IPIBI FINANCIAL ADVISORY S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a manlevare e tenere indenne il signor Flavio BAZZOLI da ogni esborso e/o pregiudizio, stante la già richiamata perfetta aderenza dell’operato del medesimo alle istruzioni ricevute, nonché la piena adozione della modulistica predisposta dalla Banca.

**IN OGNI CASO:**

Spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi, oltre a rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. 4%, con distrazione.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

**IN VIA ISTRUTTORIA:**

senza rinuncia alle istanze presentate già avanzate in atti”.

**CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Gli attori esponevano di avere concluso con l’odierna Banca Consulia s.p.a. (già “Banca IPIBI Financial Advisory S.p.A.”), in data 21.10.2002, un contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento, oltre ad avere intrattenuto con la medesima banca un rapporti di conto corrente con apertura di dossier titoli.

Nell’ambito dei predetti rapporti allegavano di avere effettuato vari ordini di investimento nel periodo compreso tra il 2007 e il 2011, sempre “*su specifica raccomandazione del promotore finanziario incaricato dalla banca,, sig. Bazzoli Flavio, ricevendo le visite di quest’ultimo*



*presso la loro abitazione”, e di avere subito una ingente perdita, pari a circa il 78% del capitale investito, in conseguenza della sottoscrizione dei seguenti prodotti:*

- a) *“in data 06.08.2007: sottoscrizione del contratto di assicurazione sulla vita IPB-MULTIFONDO di Euresa-life S.A. (rif. polizza nr.204.243), con premio unico di Euro 22.000,00;”*
- b) *“in data 05.10.2010: acquisto di nr.40.000 ETC LEVEREGED NATURAL GAS ETFS (codice 28061077) per un controvalore di Euro 13.220,00 e un importo totale addebitato di Euro 13.315,12”;*
- c) *“in data 18.02.2011: acquisto di nr.5.000 azioni URANIUM RESOURCE USD (codice 25073231) per un controvalore di USD 15.249,50 e un importo totale addebitato di Euro 11.261,45”;*
- d) *“in data 18.02.2011: acquisto di nr.2.000 azioni HECLA MINING NY SHS (codice 45517), per un controvalore di USD 20.960,00 e un importo totale addebitato di Euro 15.473,31”;*
- e) *“in data 04.04.2011: acquisto di Nr.2.000 azioni US GOLD CORP SHS (CA) (codice 47224) (in seguito MCEWEN MNG INC (CA) – codice 48140), per un controvalore di CAD 17.266,40 e un importo totale addebitato di Euro 12.731,32”;*
- f) *“in data 16.06.2011: acquisto di nr.600 ETC LEVERAGED SILVER ETFS (codice 28061078), per un controvalore di Euro 30.984,00 e un importo totale addebitato di Euro 31.200,89”.*

Gli attori precisavano di avere complessivamente investito, in relazione ai suindicati contratti, euro 101.499,75 e di avere poi recuperato in data 12.5.2015, in sede di riscatto della polizza e di vendita degli strumenti finanziari, la somma di euro 23.432,62, con una minusvalenza pari a euro 82.549,47=.

Premesso quanto sopra, gli attori lamentavano:





- l'assenza nella modulistica sottoscritta della previsione del diritto di recesso ex art. 30 d.lgs. 58/1998, con conseguente nullità dei contratti ai sensi del comma sesto della suddetta disposizione;
- la violazione da parte dei convenuti degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore, con conseguente risoluzione dei contratti suindicati e risarcimento del danno;
- la violazione da parte dei convenuti degli obblighi in tema di adeguatezza delle operazioni, con conseguente risoluzione dei contratti suindicati e risarcimento del danno, pari alla perdita subita;
- 
- il fatto illecito del promotore finanziario, consistente nella consegna di un prospetto in corso di rapporto falso (doc. 30 att.) e la conseguente responsabilità della banca ex art. 31, terzo comma, del d.lgs. 58/98;
- la responsabilità precontrattuale e, in estremo subordine, extracontrattuale dei convenuti, con conseguenti obblighi risarcitori, per tutte le circostanze narrate in citazione.

Sulla scorta di tali considerazioni parte attrice concludeva come sopra riportato.

2. La banca si costituiva eccependo, in via preliminare, la decadenza dall'azione proposta.

Nel merito rilevava di non avere effettuato alcun servizio di gestione né di consulenza in materia di investimenti, con conseguente inapplicabilità delle norme invocate dagli attori. Confermava l'adeguatezza degli investimenti in rapporto al profilo dei clienti e ribadiva di avere fornito ogni informazione prescritta dalla normativa di settore.

In via subordinata invocava una responsabilità concorrente, ex art. 1227 c.c., degli attori, i quali asseritamente *“erano a conoscenza delle perdite generate dall'investimento sin da subito e hanno autonomamente deciso”* di mantenere in portafoglio i menzionati strumenti finanziari.

Sempre in via subordinata proponeva domanda di manleva nei confronti del convenuto Bazzoli, al



fine di essere tenuta indenne dalle conseguenze di questo giudizio, e svolgeva nei confronti del medesimo domanda risarcitoria per danno all'immagine.

3. Il promotore eccepiva in via preliminare la prescrizione in relazione alle domande fondate su responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale.

Nel merito rilevava di avere agito nel rispetto delle direttive fornite dalla banca e servendosi della modulistica messa a disposizione dalla stessa. Contestava la ricostruzione fattuale attorea, allegando la piena conoscenza da parte dei clienti delle operazioni effettuate e dell'andamento di ogni investimento.

In via subordinata proponeva domanda di manleva nei confronti della banca.

4. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 c.6 c.p.c., il tribunale disponeva c.t.u. finanziaria, tesa a ricostruire le caratteristiche dei prodotti sottoscritti dagli attori. Depositata la perizia, il tribunale ammetteva l'interrogatorio formale di parte Bazzoli, respingendo le ulteriori istanze istruttorie delle parti. Quindi la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.

5.1 In primo luogo va esaminata l'eccezione preliminare di decadenza formulata dalla banca: tale eccezione, meramente proposta nelle conclusioni in assenza di qualsivoglia allegazione nella parte narrativa della comparsa di costituzione, è da ritenere inconferente e, invero, di non agevole lettura. Sia sufficiente osservare al riguardo come lo stesso riferimento all'art. 119 TUB e all'art. 1832 c.c. risulti, all'interno di una controversia in tema di intermediazione finanziaria, piuttosto oscuro.

5.2 Nel merito la presente controversia, che presenta taluni elementi di complessità, può essere nondimeno agevolmente decisa facendo applicazione dei principi affermati dalle S.U. n. 13905/2013: *“Il diritto di recesso accordato all'investitore dal comma 6 dell'art. 30 del d.lg. 24*



febbraio 1998, n. 58, e la previsione di nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato, contenuta nel successivo comma 7, trovano applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell'intermediario sia intervenuta nell'ambito di un servizio di collocamento prestato dall'intermediario medesimo in favore dell'emittente o dell'offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio d'investimento diverso, ivi compresa l'esecuzione di ordini impartiti dal cliente in esecuzione di un contratto quadro, ove ricorra la stessa esigenza di tutela”.

Nel caso in esame è pacifico che tutti i contratti di investimento sottoscritti dagli attori non menzionassero la facoltà di esercizio del diritto di recesso, con conseguente declaratoria di nullità ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 58/98, nella formulazione vigente *ratione temporis*.

Al riguardo, una volta recepite le suddette conclusioni, che vincolano (trattandosi di pronuncia a sezioni unite) l'odierna decisione, non vi è ragione per sostenere che tali principi non siano applicabili alla presente controversia, considerato peraltro che il servizio di esecuzione di ordine, rilevante in questa sede, costituiva proprio la fattispecie all'esame della Corte.

In particolare, l'esigenza di tutela speciale rafforzata che giustifica la concessione all'investitore, raggiunto fuori dai locali dell'intermediario, dello *jus poenitendi* nell'ambito del servizio di consulenza ovvero di gestione di portafogli è la stessa rinvenibile in un'analogha situazione di offerta fuori sede di servizi esecutivi, trattandosi in fin dei conti dell'attribuzione, animata dal *favor* legislativo per il soggetto debole in un rapporto caratterizzato da evidenti asimmetrie informative, di un margine di tempo per un eventuale “ripensamento”, sul presupposto che tale facoltà aggiuntiva sia idonea a riequilibrare la perdita di *spatium deliberandi* dettata dall'”effetto sorpresa” associato, come nel caso di specie, alla visita



domiciliare del promotore finanziario.

Non sfugge all'odierno giudicante come l'estensione del diritto di recesso a servizi di investimento che non contemplano un rapporto di durata ma, come nel caso in esame, sono caratterizzati dalla esecuzione istantanea della prestazione, indubbiamente comporti pesanti ricadute a livello operativo per gli intermediari, favorendo anche la commissione di condotte opportunistiche da parte dell'investitore, ma di fatto, alla luce dell'attuale panorama giurisprudenziale, tali effetti possono essere evitati soltanto mediante un'eccezione fondata sull'esercizio abusivo di tale diritto, come chiarito dalle stesse Sezioni Unite.

Nella presente controversia la banca ha formulato siffatta eccezione, ma senza addurre sufficienti elementi di fatto a sostegno della medesima, conseguendone l'impossibilità per il giudicante di ravvisare uno stato di mala fede in capo agli odierni attori.

Peraltro, tenuto conto di tutte le circostanze in concreto, sarebbe arduo connotare di mala fede la condotta di clienti *retail* che hanno perso il 78% del capitale investito e hanno intrattenuto rapporti con un promotore finanziario che, come si dirà *infra*, ha posto in essere condotte caratterizzate da palesi profili di criticità, profili di cui la stessa banca dimostra di essere consapevole, avendo svolto domanda di manleva nonché risarcitoria per “danno all'immagine”.

5.3 Dalle superiori considerazioni consegue la nullità di tutti i contratti oggetto di causa, di seguito riepilogati:

- a) *in data 06.08.2007: sottoscrizione del contratto di assicurazione sulla vita IPB-MULTIFONDO di Euresa-life S.A. (rif. polizza nr.204.243), con premio unico di Euro 22.000,00;”*
- b) *“in data 05.10.2010: acquisto di nr.40.000 ETC LEVEREGED NATURAL GAS ETFs (codice 28061077) per un controvalore di Euro 13.220,00 e un importo totale addebitato di*



*Euro 13.315,12”;*

- c) *“in data 18.02.2011: acquisto di nr.5.000 azioni URANIUM RESOURCE USD (codice 25073231) per un controvalore di USD 15.249,50 e un importo totale addebitato di Euro 11.261,45”;*
- d) *“in data 18.02.2011: acquisto di nr.2.000 azioni HECLA MINING NY SHS (codice 45517), per un controvalore di USD 20.960,00 e un importo totale addebitato di Euro 15.473,31”;*
- e) *“in data 04.04.2011: acquisto di Nr.2.000 azioni US GOLD CORP SHS (CA) (codice 47224) (in seguito MCEWEN MNG INC (CA) – codice 48140), per un controvalore di CAD 17.266,40 e un importo totale addebitato di Euro 12.731,32”;*
- f) *“in data 16.06.2011: acquisto di nr.600 ETC LEVERAGED SILVER ETFS (codice 28061078), per un controvalore di Euro 30.984,00 e un importo totale addebitato di Euro 31.200,89”.*

La declaratoria di nullità comporta l'obbligo per la banca di restituzione delle somme indebitamente versate dagli attori, al netto (come ovvio) di quanto dagli stessi conseguito in sede di disinvestimento: come è pacifico in giudizio e confermato dai calcoli operati dal c.t.u., tale differenza, che costituisce l'importo da restituire in concreto agli attori in solido, ammonta a euro 82.549,47.

In relazione agli interessi maturati su detta somma trova applicazione il disposto dell'art. 2033 c.c., che distingue le conseguenze dell'indebito oggettivo, in punto di frutti e interessi, sulla base dello stato soggettivo dell'*accipiens*, dovendosi ritenere in questo caso che la banca versasse, in sede di sottoscrizione dei prodotti di investimento, in uno stato di buona fede: al riguardo, infatti, va osservato come non soltanto la richiamata sentenza della Corte a S.U. sia di epoca successiva alla conclusione dei contratti per cui è causa, ma sposi una tesi difforme dall'orientamento fino ad allora manifestato dall'autorità di vigilanza competente in materia



(cfr. Comunicazione Consob citata nella sentenza), orientamento restrittivo sul quale la banca aveva riposto un legittimo affidamento.

Pertanto spettano a parte attrice gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma quarto, dalla domanda giudiziale al saldo.

5.4. L'accoglimento della domanda formulata in via principale dagli attori (v. atto di precisazione delle conclusioni) assorbe l'esame degli ulteriori profili di responsabilità sollevati in causa. Ai soli fini della regolazione delle spese nel rapporto processuale tra gli attori e il promotore finanziario, tuttavia, risulta necessario soffermarsi sulle ulteriori domande formulate in via subordinata. In tale ottica, pur condividendosi le conclusioni rassegnate dal c.t.u. in punto di completezza informativa e adeguatezza dei prodotti oggetto di investimento rispetto al profilo degli attori, trattandosi di valutazioni frutto di un percorso argomentativo puntuale, rispettoso della normativa di settore, aderente ai fatti e immune da vizi logici, non può essere ignorata la circostanza della falsità del prospetto (doc. 30 att.) sottoposto dal promotore finanziario al cliente in data 11.6.2012.

Detta circostanza, da ritenersi implicitamente riconosciuta dalla controparte (il convenuto non nega specificamente, nella prima difesa utile, di avere fabbricato di proprio pugno un documento falso, bensì si limita a contestare gli effetti di tale condotta sul risultato finale dell'investimento), costituisce una violazione di uno degli elementari doveri del promotore finanziario, quello di comportarsi con lealtà, correttezza e trasparenza, astenendosi dal fornire informazioni inesatte o fuorvianti.

*Ad abundantiam* si rileva come la stessa banca abbia disconosciuto il documento in questione, evidenziando elementi di anomalia idonei a escluderne la genuinità.

La condotta rappresentata dalla predisposizione e consegna di documenti informativi falsi, allo



scopo di celare al cliente l'effettivo stato dei propri investimenti, integra la violazione degli artt. 107 e 108, comma terzo, del Regolamento Intermediari della CONSOB, nella versione applicabile *ratione temporis*, ed è fonte di responsabilità per il promotore (come del resto per l'intermediario, stante il regime di responsabilità oggettiva previsto dal T.U.F. per gli illeciti commessi dal promotore nell'esercizio delle proprie mansioni).

In questa sede non è necessario procedere alla quantificazione del danno ipotetico che gli attori avrebbero sofferto in conseguenza di tale illecito, rilevando quest'ultimo al solo fine di dichiarare la soccombenza virtuale di Flavio Bazzoli, con conseguente condanna anche di quest'ultimo al rimborso delle spese di lite sostenute dagli attori.

6. La decisione sulle spese segue alla soccombenza dei convenuti, tenuti in solido al rimborso in favore di parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in euro 13.400,00 per compensi, oltre al rimborso di spese vive (c.u. e bolli), spese generali, I.V.A. e C.p.A. come per legge, avuto riguardo ai parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 per i procedimenti aventi valore pari a quello in esame.

Alla luce dell'accoglimento della domanda principale e dell'assorbimento delle domande di manleva reciprocamente formulate dai convenuti, conseguenza del mancato accertamento dei presupposti ai quali tali domande risultavano espressamente subordinate, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite nel rapporto processuale tra i convenuti.

Infine i costi della c.t.u., come liquidati con decreto dell'8 maggio 2017, vanno posti definitivamente a carico solidale delle parti, stante l'utilità difensiva a favore di tutti i soggetti del processo, e ripartiti in eguale misura (1/3 ciascuno) nei rapporti interni, tenuto conto delle risultanze della perizia.



**P.Q.M.**

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa o ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

- A. DICHIARA NULLI i contratti di sottoscrizione di prodotti finanziari oggetto di causa, come puntualmente indicati in motivazione.
- B. CONDANNA parte convenuta Banca Consulia s.p.a. a pagare, per il titolo di cui in motivazione, in favore degli attori in solido, Toniolo Fabio e Bovi Patrizia, la somma di euro 82.549,47, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma quarto, dalla domanda giudiziale al saldo.
- C. CONDANNA i convenuti, in solido, a rimborsare agli attori le spese di lite, liquidate in euro 13.400,00 per compensi professionali, oltre al rimborso di spese vive (c.u. e bolli), spese generali forfettarie (15%) e accessori di legge.
- D. COMPENSA integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra i convenuti.ù
- E. PONE definitivamente a carico solidale delle parti, in eguale misura nei rapporti interni, i costi della c.t.u., come liquidati con decreto dell'8 maggio 2017.

Così deciso in Brescia in data 12.2.2020.

Il giudice

Lorenzo Lentini

